



Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

**Consigli
Tribunali**

[Torna alla pagina precedente](#)

Publicato il 26/09/2016

**N. 01239/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00868/2016 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia**

**sezione staccata di Brescia (Sezione
Seconda)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 868 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Kapsch Trafficom Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati

Fiorenzo Bertuzzi	C.F.
BRTFNZ57E05B157Q,	Daniela
Anselmi	C.F.
NSLDNL61C49D969R,	Luigino

Montarsolo C.F.
MNTLGN55B03D969E, Giulio
Bertone C.F. BRTGLI70S16D969P,
con domicilio eletto presso
Fiorenzo Bertuzzi in Brescia, via
Diaz, 9;

contro

Comune di Crema, in persona del
legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dagli
avvocati Francesco Onofri C.F.
NFRFNC65M02B157W, Luca A.
Lanzalone C.F.
LNZLCU69M11D969O, Giuliano
Sgobbi C.F.
SGBGLN70M05B509U, Stefano
Sonzogni C.F.
SNZSFN75T12L400Z, con
domicilio eletto presso Francesco
Onofri in Brescia, via Ferramola,
14;

nei confronti di

Gestopark Srl, in persona del
legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli avvocati
Paolo Gaggero C.F.
GGGPLA64P27I480S, Elena
Avolio C.F. VLALNE70L65I480T,

con domicilio eletto presso Andrea
Mina in Brescia, via Solferino, 51;
Azienda Regionale Centrale
Acquisti Spa, non costituitasi in
giudizio;

per l'annullamento

- DELLA DETERMINAZIONE
IN DATA 15/6/2016, RECANTE
L'AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA ALLA
CONTROINTERESSATA
DELLA GARA PER LA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI
SOSTA VEICOLARE A
PAGAMENTO;
- DELLA DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL
SETTORE CONTRATTI,
APPALTI E LEGALE DEL
22/2/2016, DI RIAPERTURA
DEI TERMINI PER LA
PROCEDURA SELETTIVA;
- DEGLI AVVISI TRASMESSI
DALLA PIATTAFORMA
SINTEL IN DATA 22/2/2016;
- DELLA NOTA DI ARCA
LOMBARDIA DEL 16/2/2016;
- DI TUTTI I VERBALI DI

GARA, NELLA PARTE IN CUI
NON E' STATA DISPOSTA
L'ESCLUSIONE DELLA
CONTROINTERESSATA;

- DELL'AVVISO TRASMESSO
DALLA PIATTAFORMA
SINTEL IL 12/2/2016;

- IN VIA SUBORDINATA,
DELLA LETTERA D'INVITO,
CON SPECIFICO RIGUARDO
AL PUNTO 8.5.

Motivi aggiunti:

DELLA NOTA DI ARCA
LOMBARDIA IN DATA
6/7/2016, NELLA PARTE IN
CUI DA' ATTO DEI
MALFUNZIONAMENTI
DELLA PIATTAFORMA NELLA
GIORNATA DEL 9/2/2016.

e per la dichiarazione di inefficacia
DEL CONTRATTO MEDIO
TEMPORE STIPULATO.

e per il risarcimento del danno in
forma specifica
MEDIANTE SUBENTRO NEL
CONTRATTO.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i
relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Crema e di **Gestopark Srl**;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato:

- che l'art. 8.5 della lettera d'invito facoltizzava l'amministrazione a sospendere o rinviare la procedura qualora avesse riscontrato anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete, tali da rendere impossibile ai partecipanti l'accesso a SinTel o da impedire la formulazione dell'offerta;

- che ARCA Lombardia, gestore della piattaforma, nella nota 16/2/2016 (doc. 4 ricorrente) ha affermato che nella giornata del 9 febbraio 2016 *“si sono verificati temporanei rallentamenti della*

piattaforma Sintel che ne hanno limitato parzialmente l'accessibilità”, e che “l'intervallo temporale ... (9:30-11:00) è stato in parte interessato dai rallentamenti sopracitati ...”;

- che, pertanto, è attestata l'insorgenza di ostacoli proprio in prossimità della scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte, fissato dalla stazione appaltante, e rispetto alla predetta fascia temporale la controinteressata ha lamentato un blocco temporaneo del sistema;
- che la riapertura del termine predetto si correla al mancato corretto funzionamento del sistema (certificato dal gestore), ed è astrattamente funzionale a garantire la massima concorrenza nell'ambito della procedura competitiva;
- che la decisione contestata è stata assunta posteriormente alla scadenza ultima di cui si discorre (ore 11 del 9 febbraio 2016), ma tale circostanza non introduce (di per sé) un vizio di legittimità, posto che il problema tecnico ha potuto

essere verificato soltanto *ex post*;

Evidenziato:

- che, dall'analisi dei *log* sull'attività svolta in piattaforma dall'operatore economico **Gestopark** (cfr. documento Arca Lombardia del 6/7/2016) emerge che alle 10:52:09 l'incaricato della ditta (dopo aver completato con buon esito l'*upload* dei primi 3 *step*) ha generato e scaricato il documento di sintesi dell'offerta (da firmare digitalmente), tentando di eseguire l'*upload* a completamento dello *step* 4;
- che, malgrado il documento d'offerta sia di dimensioni minime (come ammesso dalla stessa parte ricorrente) e l'operazione richieda ordinariamente pochi secondi – riflessione avvalorata dal tempo impiegato (circa 2 minuti) per il medesimo adempimento nella riedizione della procedura in data 22/2/2016 – il tentativo ha trovato esecuzione alle 10:59:54;
- che anche volendo ammettere un errore nella denominazione del *file*

(addebitabile alla controinteressata), una risposta celere all'*input* del concorrente avrebbe dovuto essere emessa dal sistema entro pochi secondi (e dunque verosimilmente alle 10:54 o alle 10:55), cosicché sarebbe residuo un margine temporale sufficiente per ultimare le operazioni di caricamento in piattaforma;

- che, alla luce di quanto esposto e dell'attestata esistenza di rallentamenti nell'arco temporale durante il quale la controinteressata ha effettuato le proprie operazioni, la condotta della stazione appaltante deve essere ritenuta corretta e appropriata;

Tenuto conto:

- che, nei motivi aggiunti, l'esponente lamenta la genericità dell'attestazione dei malfunzionamenti, e insiste sull'avvenuta alterazione del file documento offerta, addebitabile a una negligenza del concorrente **Gestopark** (cfr. descrizione dell'operazione compiuta alle

10:59:54);

- che, in particolare, Kapsch si duole della violazione dell'art. 8.2 della lettera d'invito, la quale conferisce alle registrazioni di Sin.Tel delle operazioni il valore di piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate;
- che l'esponente lamenta un ritardo tra l'accesso al sistema (09:33:58) e la prima operazione compiuta da **Gestopark** (delle 10:43:57), osservando che 16 minuti rappresentano una fascia temporale eccessivamente breve per espletare tutti i caricamenti richiesti dalla *lex specialis* (e il successivo 22/9 la controinteressata ha impiegato un tempo superiore);
- che il Collegio osserva che, in data 22/9/16, il caricamento dello *step* 1 è stato avviato dall'operatore alle 17:36:55, mentre l'invio dell'offerta completa è avvenuto alle 17:50:20 (per un arco orario complessivo inferiore a 14 minuti);
- che, esaminando di nuovo il punto di fatto controverso, i primi 3 *step* –

con caricamento delle prime 3 buste – richiedono anche ad avviso di Kapsch Trafficcom (pag. 16 del ricorso introduttivo) maggior tempo, trattandosi dei *files* più pesanti (riguardanti l'*upload* delle buste amministrativa, tecnica ed economica);

- che **Gestopark** ha invero dimostrato di aver apposto la firma digitale del primo documento d'offerta alle ore 10:52:52 del 9/2/2016 (cfr. doc. 19 Comune, che riporta l'*UCT time* delle 09:52:52);

- che può anche essere accolta la prospettazione della ricorrente, per cui l'*upload* del documento offerta a soli 6 secondi dalla scadenza del termine è stato rifiutato per l'avvenuta alterazione del *file*;

- che, se anche si imputasse tale evenienza all'imperizia degli operatori della Società controinteressata, permane l'oggettivo e inspiegabile ritardo (pari a 7 minuti) tra le 10:52:09 e le 10:59:54, nel quale si sono

verosimilmente verificati
inconvenienti informatici;

- che, infatti, in presenza di un file “leggero” firmato digitalmente alle ore 10:52:52, è del tutto attendibile la ricostruzione fattuale che riconosce alla controinteressata il compimento del tentativo immediato di eseguire l'*upload*;
- che, come già sottolineato, la rapidità delle operazioni tra l'avvio dello step 4 – con lo “scarico” del file pertinente – e l'invio definitivo dell'offerta è acclarata anche dal *report* del giorno 22/9 (il percorso è stato completato tra le 17:47:25 e le 17:49:30, ossia in poco più di 2 minuti);
- che, dunque, un'operazione della durata 2 minuti ne ha richiesti ben 7, rendendo plausibile l'asserzione di parte ricorrente sull'avvenuto “blocco” temporaneo, con visualizzazione sul *monitor* di una “pagina fissa” per diversi minuti;
- che, sotto il generale profilo dell'interesse pubblico all'allargamento della platea

concorrenziale, la riapertura dei termini ha garantito un *minimum* di confronto competitivo (posto che la selezione ha avuto luogo tra 2 imprese), senza che sia stato arrecato un indebito (per le ragioni ampiamente illustrate) un vulnus alla par condicio dei partecipanti;

- che, in definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto;
- che le spese di giudizio possono essere compensate, alla luce della dinamica peculiare della vicenda sottesa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando respinge la domanda caducatoria e risarcitoria in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera

di consiglio del giorno 22 settembre
2016 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Stefano Tenca, Consigliere,

Estensore

Francesco Gambato Spisani,

Consigliere

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Stefano Tenca	Alessandra Farina

IL SEGRETARIO

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Regole di accesso](#) [Accessibilità](#)

[Condizioni di utilizzo](#) [Informativa privacy](#)